

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

28 ottobre 1997, n. 405

Regolamento recante istituzione ed organizzazione del Dipartimento per le pari opportunità nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(GU n. 278 del 28-11-1997)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la [legge 22 giugno 1990, n. 164](#);

Vista la [legge 10 aprile 1991, n. 125](#);

Vista la [legge 25 febbraio 1992, n. 215](#);

Visto l'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52¹;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, recante: "Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per le pari opportunità";

Visto l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Considerata l'esigenza di istituire, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 400 del 1988 sopracitata, un dipartimento da affidare alla responsabilità del Ministro per le pari opportunità, per gli adempimenti inerenti le funzioni di cui al predetto decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Ritenuto di aderire alle osservazioni formulate nel predetto parere, anche con riferimento alla precisazione del modello organizzativo prescelto ivi prospettata, in un quadro coerente con le analoghe strutture di altri dipartimenti;

D'intesa con il Ministro per le pari opportunità;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione del Dipartimento per le pari opportunità

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento per le pari opportunità, di seguito indicato Dipartimento.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) l'indirizzo, la proposta e il coordinamento delle iniziative normative e amministrative in tutte le materie attinenti alla progettazione e alla attuazione delle politiche di pari opportunità;

b) l'acquisizione e l'organizzazione di informazioni, anche attraverso la costituzione di banche dati, nonché la promozione e il coordinamento delle attività conoscitive, di verifica, di controllo, di formazione e informazione

nelle materie della parità e delle pari opportunità;

c) l'adozione e il coordinamento delle iniziative di studio e di elaborazione progettuale inerenti le problematiche della parità e delle pari opportunità;

d) la definizione di nuove politiche di intervento, di studio e promozione di progetti ed iniziative, nonché di coordinamento delle iniziative delle amministrazioni e degli altri enti pubblici nelle materie della parità e delle pari opportunità;

e) l'indirizzo e il coordinamento delle amministrazioni centrali e locali competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi nelle materie della parità e delle pari opportunità;

f) la promozione delle necessarie verifiche in materia da parte delle amministrazioni competenti, anche ai fini della richiesta, in casi di particolare rilevanza, di specifiche relazioni o del riesame di particolari provvedimenti ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) l'adozione delle iniziative necessarie all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai principi ed alle disposizioni dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi comunitari nelle materie della parità e delle pari opportunità;

h) la cura dei rapporti con le amministrazioni statali, regionali, locali, nonché con gli organismi operanti in materia di parità e di pari opportunità in Italia e all'estero, con particolare riguardo all'Unione europea, all'Organizzazione mondiale delle Nazioni Unite, al Consiglio d'Europa e all'OCSE;

i) l'adozione delle iniziative necessarie alla rappresentanza del Governo italiano, in materia, nei rapporti internazionali e in organismi nazionali e internazionali, anche mediante la designazione di rappresentanti.

2. Il Dipartimento provvede, inoltre, agli affari generali e agli affari relativi al personale per il proprio funzionamento, ai compiti strumentali all'esercizio di ogni altra funzione comunque attribuita o delegata al Ministro per le pari opportunità, all'attività degli organi collegiali operanti presso il Dipartimento nonché al necessario coordinamento delle attività svolte dalla Commissione nazionale per le parità e le pari opportunità tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, e dagli altri organi collegiali operanti in materia di parità e di pari opportunità.

3. Il Dipartimento provvede, altresì, alle relazioni con il pubblico ed a tutte le richieste di informazioni relative alla materia di competenza del Ministro per le pari opportunità.

Art. 3.

Ministro

1. Il Ministro per le pari opportunità, di seguito indicato "Ministro", è l'organo di governo del Dipartimento.

Art. 4.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Per il supporto all'esercizio delle proprie competenze e per il raccordo con gli uffici dell'amministrazione, il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal consigliere giuridico preposto al settore legislativo, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono istituiti la segreteria particolare del Ministro e l'Ufficio di Gabinetto.

3. Per l'istruttoria e il coordinamento tecnico amministrativo delle iniziative inerenti le problematiche di pari opportunità, può essere istituita una segreteria tecnica, che collabora con l'Ufficio di Gabinetto.

4. Il Ministro può, altresì, avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 5.

Settore legislativo

1. È costituito nell'ambito dell'Ufficio centrale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1989, n. 366, presso il Ministro per le pari opportunità, un apposito settore legislativo che provvede, nelle materie delegate al Ministro stesso, ai seguenti compiti: consulenza giuridica; predisposizione dei provvedimenti normativi di competenza del Ministro per le pari opportunità; concertazione sui provvedimenti normativi di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e di altri Ministri; adempimenti relativi all'attività del Ministro in Parlamento.

2. Al settore legislativo è preposto il consigliere giuridico designato con proprio decreto dal Ministro.

3. Il settore legislativo è posto alla dipendenza del Ministro ed opera in collegamento funzionale con l'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo e con gli uffici e servizi del Dipartimento che, su richiesta del consigliere giuridico preposto al settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso.

Art. 6.

Capo del Dipartimento

1. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento e risponde al Ministro della sua attività e dei risultati raggiunti.

2. Le funzioni vicarie, per i casi di assenza o di impedimento del capo del Dipartimento, sono attribuite, sentito quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici previsti ai sensi degli articoli 4 e 7 del presente decreto.

3. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera il Servizio per gli affari generali e per il personale, nonché per le relazioni con il pubblico.

4. Il capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri secondo le disposizioni impartite dal Ministro.

Art. 7.

Organizzazione

1. Il Ministro provvede con propri decreti all'organizzazione del Dipartimento, in particolare attraverso la costituzione dei seguenti uffici:

a) Ufficio per gli interventi in campo economico e sociale: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), g) e h), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per le politiche economiche e sociali; 2) servizio per le politiche comunitarie ed internazionali;

b) Ufficio per gli interventi in materia di parità e di pari opportunità: provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e h), e si articola nei seguenti servizi: 1) servizio per il coordinamento degli organismi di parità e di pari opportunità; 2) servizio per le iniziative scientifiche, culturali e sociali.

2. Gli uffici sono strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola il Dipartimento, i servizi sono unità operative di base di livello dirigenziale.

3. Il Ministro, sentito il capo del Dipartimento, provvede con decreto all'ulteriore specificazione dei compiti attribuiti agli uffici ed ai servizi nonché alla preposizione agli stessi dei responsabili; provvede, inoltre, alla costituzione di eventuali strutture temporanee per il raggiungimento di obiettivi predeterminati avvalendosi, nell'ambito delle complessive disponibilità organiche e finanziarie del Dipartimento, del personale assegnato dal Segretariato generale e degli eventuali consiglieri ed esperti nominati ai sensi degli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

Personale

1. All'assegnazione del personale al Dipartimento, salvo quanto previsto in altre disposizioni del presente decreto, provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente

fissato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro, in conformità alle designazioni del Ministro stesso, nell'ambito delle previsioni di organico e dei posti di esperto indicati nelle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I provvedimenti del Ministro riguardanti il personale all'interno del Dipartimento sono comunicati al Segretario generale contestualmente alla loro adozione.

1 Il testo dell'articolo 18 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), è il seguente: "Art. 18 (Parità di trattamento). - 1. Il Governo, sentito, nell'ambito delle rispettive competenze, la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge 22 giugno 1990, n. 164, nonché il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, emana, con uno o più regolamenti, norme per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario e per la realizzazione dei programmi comunitari in materia di parità di trattamento tra uomo e donna, di pari opportunità e di promozione di azioni positive. 2. I regolamenti di cui al comma 1 provvedono: a) ad abrogare o modificare, salvi i casi di riserva di legge, le disposizioni legislative in contrasto con i principi e le norme di diritto comunitario; b) a disporre le misure di attuazione di programmi comunitari per le pari opportunità e la promozione di azioni positive. 3. I regolamenti di cui al presente articolo sono emanati secondo le procedure previste dall'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea da lui delegato, di concerto con il Ministro competente, sentito il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia. I pareri dovranno essere pronunciati entro quaranta giorni dalla richiesta; decorso tale termine i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri".